

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### "CSVNET Piemonte"

#### ART. 1

##### COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

- 1) È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice) e ss.mm.ii., l'Associazione denominata "CSVnet Piemonte".
- 2) La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore" (*in sigla ETS*) a seguito dell'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione, l'Associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione: "CSVnet Piemonte Ente del Terzo Settore", in sigla denominata "CSVnet Piemonte ETS".  
A decorrere da tale momento trova applicazione l'obbligo di fare uso dell'indicazione "ETS" o "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.
- 3) L'Associazione riconosce come propri i principi ispiratori, gli scopi istituzionali e la configurazione così come definiti dallo statuto di CSVnet, di cui costituisce articolazione regionale.
- 4) L'Associazione, nel pieno rispetto dell'autonomia territoriale, giuridica ed economica dei propri soci, ne favorisce lo sviluppo e il radicamento, sostiene altresì le forme di collegamento e promuove le progettazioni comuni, in quanto valori e obiettivi del sistema piemontese dei Centri di Servizio per il Volontariato (di seguito CSV).

Per quanto concerne eventuali proposte in merito all'esercizio ed al mantenimento della funzione dei CSV, l'Associazione non potrà assumere deliberazioni contrarie a quelle dei propri singoli associati.

- 5) L'Associazione ha sede legale in Torino. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. L'Associazione potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
- 6) L'Associazione opera nel territorio della Regione Piemonte e potrà operare anche in ambito sovraregionale, fatte salve le competenze proprie di CSVnet così come definite nello statuto dello stesso.
- 7) L'Ente ha durata illimitata ed esso potrà essere sciolto con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dagli artt. 12 e 18 del presente statuto.

#### ART. 2

##### SCOPI E FINALITÀ

- 1) L'Ente è apolitico, aconfessionale, a struttura democratica, non ha scopo di lucro e, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone lo scopo di:

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Piotto" and "Ces"]*

- a) essere un'espressione libera, democratica e partecipata, costituita per favorire, promuovere e rafforzare il legame tra i CSV del Piemonte soci affinché essi, nella loro autonomia, possano realizzare al meglio le proprie finalità istituzionali, collaborare e cooperare, anche attraverso lo scambio d'esperienze e di competenze;
- b) intensificare la collaborazione, lo scambio di esperienze, di competenze e di servizi tra i CSV e promuovere i rapporti tra i CSV del Piemonte e gli ETS di carattere regionale previsti all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii;
- c) rappresentare i CSV del Piemonte nelle relazioni con i soggetti di livello regionale, quali Organismo Territoriale di Controllo - OTC, Regione Piemonte, i soggetti di Coordinamento del volontariato regionale e degli ETS (quali ad esempio: Consulte, Coordinamenti, Forum), sui temi di interesse comune, garantendo un'interlocuzione unitaria dei CSV con ogni altro soggetto di livello regionale;
- d) promuovere forme di collaborazione, lo scambio di esperienze, di competenze e di servizi tra Confederazioni regionali;
- e) interloquire in maniera efficace ed organizzata con Enti, Organizzazioni ed Istituzioni di livello nazionale ed internazionale;
- f) favorire la conoscenza dell'operato dei CSV del Piemonte tra l'opinione pubblica e gli interlocutori istituzionali a livello regionale;
- g) organizzare, promuovere e favorire iniziative comuni a favore dei CSV del Piemonte e del volontariato in generale, che non contrastino con le finalità e l'attuazione dei singoli progetti dei soci;
- h) organizzare, sostenere e favorire la creazione di economie di scala a favore del sistema dei CSV del Piemonte;
- i) svolgere funzioni di livello regionale nell'ambito della rete associativa di CSVnet e, in particolare, perseguire la qualificazione ed il sostegno dell'attività e dello sviluppo dei CSV e del volontariato;
- j) garantire servizi di promozione del volontariato tra gli Enti di Terzo Settore a carattere regionale, tramite una programmazione integrata gestita direttamente dalla Confederazione o tramite i singoli CSV soci;
- k) esprimere, nell'ambito delle materie attribuite, una gestione regionale con funzioni di pianificazione e rappresentanza unitaria dei CSV soci;
- l) strutturare, eventualmente anche con l'apporto di agenzie esterne, una funzione specifica per la partecipazione a bandi europei, nazionali, regionali, o di altri enti finanziata con le quote conferite dai singoli CSV.

### **ART. 3**

#### **ATTIVITÀ**

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2, l'Ente si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
  - lettera D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - lettera G) formazione universitaria e post-universitaria;
  - lettera H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- lettera I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - lettera L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  - lettera M) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  - lettera V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  - lettera W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  - lettera Z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 2) L'attività svolta ai sensi del comma precedente può essere realizzata a titolo gratuito, dietro rimborso dei costi sostenuti oppure a fronte del versamento di corrispettivi specifici.
  - 3) L'Ente può svolgere la sua attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statuari.
  - 4) L'Ente può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione avviene su proposta del Consiglio Direttivo ed è approvata in Assemblea dei soci.
  - 5) Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
  - 6) L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

#### ART. 4

##### VOLONTARI

- 1) L'Associazione si potrà avvalere delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai volontari dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

#### ART. 5

##### PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

- 1) Il patrimonio dell'Ente è costituito da:
  - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà, a qualunque titolo, dell'Ente;
  - b) liberalità, lasciti pervenuti e contributi espressamente destinati a patrimonio da delibera dell'organo competente;

- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
  - d) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.
- 2) L'Ente trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) quote associative e contributi degli aderenti;
  - b) contributi pubblici e privati;
  - c) erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
  - d) rendite patrimoniali;
  - e) corrispettivi derivanti dalla gestione diretta di attività e servizi;
  - f) entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
  - g) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
  - h) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
- 3) La quota sociale o gli eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea non costituiscono titolo di proprietà o di partecipazione di proventi, ma rappresentano unicamente versamenti a sostegno economico dell'Ente.

## **ART. 6**

### **BILANCIO E BILANCIO SOCIALE**

- 1) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone e deposita presso la sede dell'Associazione il bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 2) Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 3) Per ogni esercizio sociale deve essere, inoltre, predisposto da parte del Consiglio Direttivo il bilancio preventivo, contenente anche il piano annuale delle attività dell'Associazione, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria.
- 4) Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., qualora sia previsto, l'Associazione redige annualmente e rende pubblico il bilancio sociale.

## **ART. 7**

### **ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO**

- 1) Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
- 2) A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 3) È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## ART. 8

### ASSOCIATI

- 1) Possono essere soci dell'Associazione gli Enti di Terzo Settore che possiedano la totalità dei seguenti requisiti:
  - a. essere accreditati come Centro di Servizio per il Volontariato in Regione Piemonte ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
  - b. essere soci di CSVnet;
  - c. condividere gli scopi e le finalità statutarie e impegnarsi spontaneamente per la loro attuazione.La partecipazione alla vita associativa da parte dei soci avviene attraverso i rappresentanti da essi espressi.
- 2) L'adesione all'Ente è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso e i motivi di esclusione e di decadenza ai sensi del presente statuto.

## ART. 9

### CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta ed è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo, a seguito della presentazione di una richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'ente richiedente corredata da delibera dell'organo competente dello stesso e contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Ente, a mantenere un comportamento degno nei confronti dell'Associazione, a partecipare attivamente alla vita associativa e a pagare la quota associativa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda con effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.
- 2) La deliberazione di ammissione di nuovi soci è comunicata agli interessati ed annotata nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

L'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. L'Assemblea delibera in merito nella prima seduta utile; la decisione dell'Assemblea è inappellabile.

- 3) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
- 4) Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Ente.
- 5) La qualità di associato deve risultare dall'apposito libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Tale qualità si perde nei seguenti casi:

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "P. Iotto" and others.]*

- per estinzione ai sensi dell'art. 2272 del Codice Civile;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- per esclusione: nel caso di cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme statutarie, morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per 6 (sei) mesi dall'eventuale sollecito scritto;
- per decadenza: per la perdita di uno o più dei requisiti previsti all'art. 8 comma 1 del presente statuto. L'associato è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo l'avvenuto scioglimento o la perdita dei requisiti di ammissione entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

- 6) Sulla perdita della qualifica di socio delibera l'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta da parte dei rappresentanti di tale associato, sia all'interno dell'Ente, sia all'esterno per designazione o delega.
- 8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

## **ART. 10**

### **DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

- 1) Gli associati hanno parità di diritti e doveri. I soci hanno diritto:
  - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Ente, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti;
  - di eleggere gli organi sociali e di presentare candidature;
  - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi sociali, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
  - di consultare i libri sociali tenuti presso la sede dell'Ente presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy; l'accesso deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta.
- 2) I soci sono obbligati a:
  - contribuire al conseguimento delle finalità che l'Ente si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati;
  - all'osservanza delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Ente;
  - al pagamento nei termini previsti della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

I soci si impegnano altresì a contribuire all'attività dell'Ente fornendo apporti in termini di strutture e lavoro; in tal caso potranno essere riconosciuti rimborsi ai soci sulla base di accordi convenzionali che definiscano i reciproci impegni. Tali accordi dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci.

- 3) La partecipazione dell'Ente non può essere temporanea.

## ART. 11

### ORGANI DELL'ENTE

- 1) Sono organi dell'Ente:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) l'Organo di controllo e il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominati dall'Assemblea, ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- 2) Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione dell'Organo di controllo e del Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ad eccezione delle spese debitamente documentate ed effettivamente sostenute in nome e per conto dell'Associazione.
- 3) Coloro che assumono cariche sociali non devono essere legati a CSVnet Piemonte da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale.
- 4) Coloro che assumono cariche sociali all'interno dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità, indipendenza previsti dagli statuti degli enti che effettuano la loro nomina.
- 5) Il Presidente deve essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 14 del presente statuto.

## ART. 12

### ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Ente, regola l'attività della stessa ed è composta dai rappresentanti dei soci in numero di 3 (tre) nominati da ciascun ETS associato tra i componenti del proprio Consiglio Direttivo.
- 2) L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
- 3) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza. L'avviso di convocazione può fissare anche la data per la seconda convocazione che deve avere luogo in data diversa dalla prima.  
La convocazione è inoltrata ad ogni associato in forma scritta, anche mediante posta elettronica, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona o per delega i rappresentanti di tutti i soci.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Hanno diritto di voto in Assemblea i rappresentanti degli enti iscritti nel Libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto, o non abbiano in corso, provvedimenti disciplinari.



Ciascun rappresentante degli associati ha un voto in Assemblea, salvo quanto qui di seguito previsto. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato può rappresentare unicamente un altro socio e la delega conferita riguarda l'espressione di tutti i voti a disposizione del socio delegante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

- 4) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzianti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente e trascritto nell'apposito Libro conservato presso la sede sociale.
- 5) Gli associati possono intervenire in Assemblea e nelle altre riunioni degli organi sociali mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto in via elettronica/telematica, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  - a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

- 6) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto o dell'atto costitutivo, oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Ente. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, della totalità dei rappresentanti della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, da prevedersi in un giorno diverso dalla prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza di voti. In ogni caso, per modificare l'atto costitutivo e lo statuto e per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente, occorre la presenza dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei soci arrotondati per eccesso e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio di Direttivo.

- 7) L'Assemblea ordinaria:
  - a) deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;

- b) elegge i componenti degli organi sociali e, ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, i componenti dell'Organo di controllo, il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) approva il bilancio sociale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- e) discute ed approva i programmi di attività;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo, assicurando la rappresentanza consigliere a ciascun Socio ai sensi del successivo art. 13 comma 4;
- i) approva eventuali regolamenti associativi e relative variazioni;
- j) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- k) delibera sull'esclusione dei soci;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dell'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- m) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- n) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Ente stesso;
- o) delibera sull'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente statuto;
- p) approva eventuali accordi convenzionali definiti nel caso in cui i contributi in termini di strutture e lavoro da parte di uno o più soci, per contribuire all'attività dell'Ente, siano particolarmente rilevanti.

### ART. 13

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un membro in rappresentanza di ciascun socio e da un ulteriore membro che assume la funzione di Presidente dell'Ente; tutti i membri del Consiglio Direttivo sono individuati tra i rappresentanti nominati in Assemblea dai soci.
- 2) I componenti del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, sono eletti dall'Assemblea che si esprime sulla lista composta da un candidato in rappresentanza di ciascun socio; ogni socio può esprimere un solo candidato all'interno della lista.
- 3) Il Presidente è eletto dall'Assemblea con votazione separata; ogni socio può esprimere un solo candidato per la carica di Presidente.
- 4) Il mandato del Consiglio Direttivo dura 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
- 5) Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri i Vice Presidenti ai sensi del successivo art. 14 del presente statuto.
- 6) Il Vice Presidente con delega di Tesoriere, se nominato, cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Ente e, in genere, ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Ente; cura la tenuta del Libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 7) In caso di morte o dimissioni di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato,

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

L'Assemblea provvede alla loro sostituzione assicurando la rappresentanza consigliere a ciascun socio.

- 8) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede al rinnovo dell'intero organo.
- 9) Il Consiglio Direttivo è convocato in forma scritta anche mediante posta elettronica da inoltrarsi almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare. È anche ammesso l'invio entro le 48 (quarantotto) ore precedenti nei casi di comprovata urgenza.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i membri del Consiglio Direttivo in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il soggetto verbalizzante.

- 10) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei membri del Consiglio e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; ciascun membro del Consiglio Direttivo dispone di un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe di voto.  
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.
- 11) È fatto obbligo ai membri del Consiglio di Direttivo di partecipare alle riunioni del Consiglio stesso. Qualora un membro del Consiglio Direttivo non partecipasse a 3 (tre) riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.
- 12) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario o da un altro dei Vice Presidenti designati allo scopo dagli intervenuti.
- 13) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del soggetto verbalizzante e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione devono essere trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
- 14) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- 15) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 11 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 16) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso

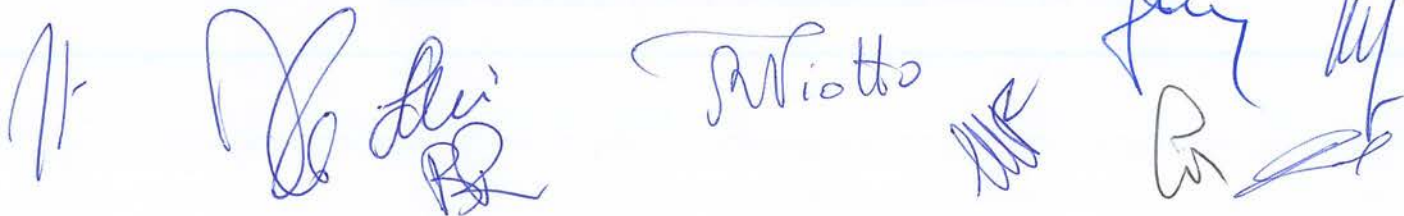
svolge le seguenti attività:

- a) assicura il conseguimento degli scopi dell'Ente ed attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) delibera sull'ammissione di nuovi associati;
- c) redige i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione di missione, laddove prevista, per presentarli all'Assemblea dei soci;
- d) pone in essere gli adempimenti relativi alla redazione, pubblicazione e/o al deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale presso gli uffici competenti, nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente;
- e) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- f) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- g) propone all'Assemblea regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente;
- h) delibera su eventuali rimborsi delle spese sostenute e opportunamente documentate dai componenti degli organi sociali;
- i) conferisce incarichi che si rendano necessari ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Ente e provvede all'eventuale assunzione di risorse umane;
- j) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi del presente statuto e delle normative vigenti e documenta, in calce o in apposita relazione allegata al bilancio, il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Ente, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;
- k) acquista ed aliena beni mobili ed immobili; accetta eredità e legati; determina l'impiego di contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Ente;
- l) sottopone all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati ed eventuali modifiche statutarie;
- m) promuove e/o organizza tutte le iniziative ed attività finalizzate al conseguimento degli scopi sociali;
- n) delibera su qualsiasi questione che non sia, dal presente statuto, espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi;
- o) propone all'Assemblea le linee generali dell'attività, gli obiettivi e i programmi nell'ambito delle finalità dell'Ente stesso;
- p) nomina la Segreteria di Presidenza e di coordinamento;
- q) delibera la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- r) ha facoltà di costituire commissioni o gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- s) ratifica i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

#### ART. 14

#### PRESIDENTE

- 1) Il Presidente è eletto dall'Assemblea ai sensi degli artt. 12 e 13 del presente statuto.
- 2) Ciascun associato non può esprimere il Presidente per più di due mandati consecutivi e deve trascorrere un ulteriore mandato prima che possa esprimere nuovamente il Presidente.
- 3) Non possono essere eletti e, se eletti, decadono dalla carica:



- a) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- b) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
- c) i parlamentari nazionali ed europei;
- d) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;
- e) coloro che hanno già ricoperto la carica di Presidente del Consiglio Direttivo di CSVnet Piemonte per 9 (nove) anni.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Ente nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Ente; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Ente; ha facoltà di delegare altri membri del Consiglio Direttivo su specifiche questioni, attività e progetti connessi ai fini istituzionali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del suo operato è garante di fronte all'Assemblea, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, ha il potere di firma sociale.

- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro ratifica; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
- 5) Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti un Vice Presidente Vicario che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed è dotato degli stessi poteri. I restanti membri del Consiglio assumono anch'essi la qualifica di Vice Presidente con incarichi e deleghe specifiche. In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente Vicario assume la gestione dell'ordinaria amministrazione fino alla convocazione della prima riunione utile dell'Assemblea dei soci e la nomina del nuovo Presidente. Nel caso in cui, nella prima riunione utile dell'Assemblea, nessun socio si candidi per la carica di Presidente, il Vice Presidente Vicario convoca l'Assemblea per il rinnovo integrale del Consiglio Direttivo nel minor tempo possibile.

## **ART. 15**

### **ORGANO DI CONTROLLO E SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

- 1) Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati anche tra persone non socie, di cui almeno 1 (uno) scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali. L'Organo di controllo può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un Soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.
- 2) L'Organo di controllo, qualora non abbia composizione monocratica, elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di controllo rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e scade alla data dell'Assemblea convocata per il rinnovo del Consiglio stesso e può essere rinominato fino a 2 (due) volte consecutive.

Si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

- 3) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. dell'8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso, inoltre, può esercitare il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità dell'Ente e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. L'Organo di controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

- 4) Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina altresì il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può anche essere affidato all'Organo di controllo, alle condizioni previste dal precedente comma 1 del presente articolo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

- 5) Il ruolo di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

## ART. 16

### STRUTTURE TECNICHE

#### A) IL COORDINAMENTO TECNICO

Il Coordinamento tecnico è composto dai Direttori degli enti soci con il compito di curare la gestione dell'attività dell'Associazione in ottica partecipativa e di condivisione dei compiti, anche con l'attivazione di gruppi di lavoro su specifiche tematiche e con il coinvolgimento delle professionalità presenti all'interno dei soci.

#### B) LA SEGRETERIA DI PRESIDENZA

La Segreteria di Presidenza è nominata dal Consiglio Direttivo e ha la funzione di assistere il Presidente nell'esercizio della carica.

#### C) LA SEGRETERIA DI COORDINAMENTO

La Segreteria di coordinamento è nominata dal Consiglio Direttivo e ha la funzione di garantire il regolare funzionamento gestionale ed amministrativo dell'Ente e di supporto agli organi sociali.

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, located at the bottom of the page. The signatures are varied in style, some appearing to be full names and others as initials or abbreviations. They are spread across the width of the page, below the main text blocks.

## ART. 17

### LIBRI SOCIALI

- 1) L'associazione deve tenere i seguenti libri:
  - il Libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  - il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  - il Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- 2) L'accesso ai libri sociali da parte degli associati è regolato all'art. 10 del presente statuto.

## ART. 18

### SCIOGLIMENTO

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Ente con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
- 2) In caso di scioglimento ovvero estinzione dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

## Art. 19

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 1) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

*[Handwritten signatures and names in blue ink:]*

*[Left column:]*  
Giovanni Mancello  
Gosanna Viotto  
Vincenzo Segio  
Andrea [illegible]

*[Right column:]*  
[illegible signature]  
Carlo Mancello  
[illegible signature]  
[illegible signature]  
[illegible signature]  
[illegible signature]

**Paolo Rota**

---

**Da:** DP I TORINO - UT TORINO 3 <dp.itorino.uttorino3@agenziaentrate.it>  
**Inviato:** mercoledì 4 gennaio 2023 14:59  
**A:** paolo.rota@fastwebnet.it  
**Oggetto:** registrazione atto costitutivo associazione CSVNet Piemonte

Gentile Utente,

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, pervenuta a mezzo e mail in data 30/12/22, si comunica che la scrittura privata è stata registrata con i seguenti estremi:

- data di registrazione: 04/01/2023;
- serie \_3\_, n. \_63\_.

Si ricorda al richiedente che dovrà depositare presso questo Ufficio gli originali dell'atto prenotando un appuntamento tramite il sito dell'Agenzia delle entrate, <http://www.agenziaentrate.gov.it>, per il servizio "Registrazione atti". Si chiede di indicare in "Motivo di richiesta appuntamento": consegna originali atto n... serie... registrato in data.... (estremi dell'atto).

Distinti saluti

IL FUNZIONARIO  
Sabrina Crupi

Agenzia delle Entrate  
Direzione Provinciale I di Torino  
Ufficio Territoriale di Torino 3  
Via G. Sidoli, 35 – 10135 Torino

**Clausola di riservatezza:**

*Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali*